

Con la sentenza n.4648/2013 la Cassazione ha stabilito che in caso di ingiustificato recesso dal contratto di lavoro a termine prima della scadenza, il risarcimento del danno dovuto al lavoratore va commisurato all'entità dei compensi retributivi che lo stesso avrebbe maturato dalla data del recesso fino alla prevista scadenza del contratto. Questo in considerazione dell'inapplicabilità delle disposizioni concernenti il recesso dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Sent. Cass. lavoro n. 4648 del 25/02/2013

(fonte: CGIL Piemonte- Camera del Lavoro Provincia di Torino – Archivio Aperto)